REGOLAMENTO (CEE) N. 1000/90 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1990

relativo alla prosecuzione di azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/89 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni pubblicitarie e promozionali, intraprese a norma del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1223/78 (4), e proseguite da ultimo con il regolamento (CEE) n. 381/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3748/89 (6), si sono rivelate efficaci ai fini dell'ampliamento dei mercati dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità; che è pertanto opportuno proseguire e completare tali azioni nella campagna lattiera 1990/1991;

considerando che occorre pertanto invitare nuovamente le organizzazioni rappresentative del settore lattiero in uno o più Stati membri o nella Comunità a presentare proposte particolareggiate in merito ad azioni da attuare;

considerando che le organizzazioni cui saranno affidate tali azioni devono soddisfare talune condizioni; che si deve in particolare prestare attenzione a che le azioni in parola servano a promuovere e a pubblicizzare prodotti lattiero-caseari della Comunità; che a tal fine occorre rispettare gli orientamenti indicati dalla Commissione nella sua comunicazione 86/C 272/03 relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (7); che, in modo particolare, occorre che le attività di questi operatori non siano incompatibili con l'obiettivo di promuovere lo smaltimento dei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo diretto; che, di conseguenza, è indispensabile evitare di affidare l'esecuzione di tali azioni ad operatori le cui attività riguardino la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che per valutare gli effetti delle azioni intraprese, occorre effettuare di nuovo una ricerca di mercato integrata ed elaborare una strategia pubblicitaria;

considerando che, per quanto riguarda le altre modalità, le disposizioni dei regolamenti anteriori possono essere sostanzialmente riconfermate, tenendo conto dell'esperienza acquisita in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni previste dal presente regolamento sono incentivate talune azioni pubblicitarie e promozionali a favore del consumo umano di latte e di prodotti lattiero-caseari nella Comunità.

2. Tra le azioni ai sensi del paragrafo 1 si possono annoverare in particolare:

— seminari, corsi o congressi intesi a promuovere l'informazione, la formazione e/o la riqualificazione delle persone impegnate professionalmente nella vendita di latte e di prodotti lattiero-caseari oppure nella divulgazione di nozioni sul consumo di tali prodotti;

— la realizzazione di una ricerca di mercato integrata per verificare l'efficacia delle azioni intraprese;

— l'elaborazione di una strategia per la pianificazione di azioni pubblicitarie a lungo termine;

— la creazione di un simbolo comunitario per contrassegnare il latte e i prodotti lattiero-caseari autentici;

— il proseguimento di un programma d'informazione su scala comunitaria.

Per le misure di cui sopra, la Commissione può indire delle gare. I concorrenti devono dimostrare, in particolare, di aver già realizzato con successo azioni promozionali e pubblicitarie a livello internazionale.

3. Tali azioni sono eseguite entro un anno dalla firma del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e comunque anteriormente al 1° ottobre 1991. In casi eccezionali, tuttavia, può essere convenuto un periodo più lungo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, per garantire la massima efficacia della misura in causa.

4. Il termine per l'esecuzione fissato al paragrafo 3 non esclude che successivamente possa essere concordata una proroga, qualora l'interessato inoltri, prima della scadenza del suddetto termine, un'apposita richiesta all'organismo

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 5.
(3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 11.
(5) GU n. L 44 del 16. 2. 1989, pag. 24.
(6) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 57.
(7) GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

competente e fornisca la prova dell'impossibilità di rispettare il termine originariamente fissato a causa di circostanze imprevedibili che non gli sono imputabili. Tuttavia, tale proroga non può superare sei mesi.

5. Fatta salva la conclusione del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, possono beneficiare del contributo comunitario le azioni realizzate a decorrere dal 1° febbraio 1990, e nel caso del burro concentrato, la data di effetto sarà il 1° gennaio 1990.

Articolo 2

1. Le azioni pubblicitarie e promozionali di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

a) sono proposte da organizzazioni rappresentative del settore lattiero-caseario in uno o più Stati membri o nella Comunità;

b) sono limitate al territorio dello Stato o degli Stati membri il cui settore lattiero-caseario è rappresentato dall'organizzazione interessata;

c) sono eseguite, per quanto possibile, dall'organizzazione che le propone. Qualora l'organizzazione dovesse ricorrere a subappaltanti, la proposta dovrebbe contenere una domanda di deroga debitamente motivata;

d) devono:

— utilizzare gli strumenti pubblicitari più adatti a garantire la massima efficacia dell'azione intrapresa,

— tener conto delle condizioni specifiche della commercializzazione e del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle varie regioni della Comunità,

— avere carattere collettivo e non essere orientate in funzione di marche commerciali di società specifiche,

— promuovere il consumo di prodotti lattiero-caseari della Comunità, senza fare allusione al paese o alla regione di fabbricazione; tale condizione, tuttavia, non osta alla menzione del nome tradizionale del prodotto che comprenda la denominazione di un luogo, una regione o un paese determinato della Comunità,

— non sostituirsi ad azioni analoghe, ma, eventualmente, ampliarle.

Non sono prese in considerazione le proposte fatte da organizzazioni le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazioni del latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Le azioni di cui all'articolo 1 sono eseguite da istituti che:

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta;

b) garantiscono il buon esito dei lavori.

3. Il finanziamento comunitario ammonta al 90 %, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dal secondo al quinto trattino, per le quali il contributo è aumentato fino al 100 %.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, non è tenuto conto delle spese amministrative originate dall' esecuzione delle azioni in causa; ciò non si applica alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo, terzo, quarto e quinto trattino.

5. Le spese amministrative dovute alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato fino a concorrenza di 10 000 ecu.

Articolo 3

1. Gli interessati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dai rispettivi Stati membri, in appresso denominata « organismo competente », proposte particolareggiate in ordine alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Se le azioni proposte sono intraprese in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione interessata, quest'ultima invia copia della sua proposta agli organismi competenti degli altri Stati membri.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo competente interessato anteriormente al 1° giugno 1990.

In caso di inosservanza del termine suddetto, la proposta è considerata nulla e non avvenuta.

3. Le altre modalità per la presentazione delle proposte sono quelle indicate dagli organismi competenti nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 4

1. La proposta completa deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato;

b) tutte le indicazioni relative alle azioni proposte, con la loro motivazione e descrizione particolareggiata, l'indicazione dei termini di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che eventualmente partecipano alla realizzazione dell'azione;

c) una descrizione dettagliata della strategia relativa al programma nel suo complesso;

d) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per tali azioni, espresso nella moneta nazionale dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione di detto importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento; occorre operare una suddivisione all'interno delle voci che rappresentano più del 20 % dell'importo complessivo;

e) le modalità di pagametno prescelte per il contributo comunitario, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c);

f) l'ultima relazione disponibile sull'attività, sempreché non sia già in possesso dell'organismo competente.

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna

— a rispettare le disposizioni del presente regolamento ;

— a destinare ad azioni di promozione un importo pari alla media degli importi destinati per azioni simili nel periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 ; questo oltre alle azioni proposte, conformemente all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

1. Anteriormente al 1° luglio 1990, l'organismo competente :

a) avvalendosi della collaborazione della Commissione e di un gruppo di esperti costituito da specialisti nel campo della pubblicità e delle tecniche di commercializzazione del latte, esamina nella forma e nel contenuto le proposte ricevute e gli eventuali documenti complementari. Esso verifica che le proposte siano conformi al disposto dell'articolo 4 e, se necessario, chiede agli interessati di completarle ;

b) compila un elenco di tutte le proposte ricevute e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia di ogni proposta, eventualmente corredata da documenti complementari e da un parere motivato indicante fra l'altro se questa è o non è conforme al regolamento.

2. Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati ed aver esaminato le proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio (1), la Commissione compila entro il 1° agosto 1990 l'elenco delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento

3. Entro il 1° ottobre 1990, gli organismi competenti stipulanto con gli interessati i contratti relativi alle azioni approvate, in almeno due esemplari firmati dall'interessato e dall'organismo competente.

A tal fine, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione.

4. Se si tratta del proseguimento di azioni su scala comunitaria, il suddetto elenco delle proposte ricevute che possono beneficiare di finanziamento viene compilato dalla Commissione soltanto dopo che sia stata presentata la relazione conclusiva riguardante le misure già attuate, ed i contratti con gli interessati vengono stipulati dagli organismi competenti entro il 1° gennaio 1991.

5. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. Il contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 3 :

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o vi fa riferimento ;

b) completa, eventualmente, tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. L'organismo competente trasmette immediatamente copia del contratto alla Commissione.

3. L'organismo competente vigila sull'osservanza delle condizioni concordate, segnatamente mediante controlli sul posto.

Articolo 7

1. L'organismo competente versa all'interessato, secondo la scelta da questi precisata nella sua proposta :

a) un solo acconto, pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto, ovvero

b) quattro acconti di uguale importo, pari ognuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi : il primo di questi acconti verrà pagato nel termine di sei settimane dalla firma del contratto, ovvero

c) un unico acconto, pari all'80 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal girono della firma del contratto. Questa forma di pagamento può però essere concordata soltanto per le azioni che saranno ultimate nel termine massimo di due mesi dalla firma del contratto.

Tuttavia, durante l'esecuzione di un contratto, l'organismo competente può :

— dilazionare il pagamento di tutto o parte di un acconto, qualora constati, segnatamente in occasione dei controlli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, irregolarità nell'esecuzione delle misure in questione o un considerevole intervallo tra la data prevista per il pagamento dell'acconto ed il momento in cui l'interessato effettua realmente le spese previste ;

— anticipare, in casi eccezionali, il pagamento di tutto o parte di un acconto su richiesta debitamente motivata dell'interessato, qualora questi debba effettuare una parte considerevole delle spese ad una data che risulti di molto anteriore alla data prevista per il pagamento del contributo comunitario alle stesse spese.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo competente di una garanzia pari all'importo dell'acconto stesso, maggiorato del 10 %.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

3. Lo svincolo delle garanzie e il versamento del saldo da parte dell'organismo competente sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo competente constata che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è trasmessa all'organismo competente, il quale verifica le indicazioni in essa contenute ; tuttavia, su richiesta debitamente motivata dell'interessato, dopo l'esecuzione dell'azione e la trasmissione della relazione di cui all'articolo 8, si può procedere al pagamento del saldo, a condizione che siano state costituite adeguate garanzie per la copertura dell'importo globale del contributo comunitario, maggiorato del 10 % ;

c) l'organismo competente accerta che l'interessato o un terzo nominato nel contratto ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Quando le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono rispettate, le garanzie sono incamerate. In tal caso, il relativo importo è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, segnatamente da quelle occasionate dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Entro quattro mesi dalla data limite fissata nel contratto per l'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ogni interessato incaricato di un'azione presenta all'organismo competente una relazione dettagliata sull'impiego dei fondi comunitari assegnati e sui risultati dell'azione stessa, in particolare sull'andamento delle vendite di latte e di prodotti lattiero-caseari.

2. Per ogni contratto eseguito, l'organismo competente trasmette alla Commissione un certificato di corretta esecuzione e una copia della relazione finale.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione